



ING. ALBERTO FERRARIS
ING. ANDREA FERRARIS

VIA CALVISIO, 118 - FINALE LIGURE
TEL / FAX 0196049028



COMUNE DI FINALE LIGURE

PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE

PIANO REGOLATORE

DATA: 25/07/2013

TAV: C5D12/R

INDICE:

ART. 1.	(DEFINIZIONI)	3
ART. 2.	(RIFERIMENTI LEGISLATIVI)	4
ART. 3.	(OBIETTIVI)	4
ART. 4.	(AMBITI DI APPLICAZIONE)	5
ART. 5.	(CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE)	5
ART. 6.	(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI)	6
ART. 7.	(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PROGETTO)	7
ART. 8.	(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLATORE)	8
ART. 9.	(ESCLUSIONI)	9
ART. 10.	(DEROGHE)	10
ART. 11.	(IMPIANTI PARTICOLARI)	11
ART. 12.	(CONTROLLI E SANZIONI)	14
ART. 13.	(ENTRATA IN VIGORE)	14

Art. 1. (DEFINIZIONI)

Intensità luminosa (I): esprime la quantità di luce che è emessa da una sorgente (flusso luminoso) in una determinata direzione (angolo γ). Essendo una grandezza di tipo vettoriale per esprimerla correttamente non basta indicare la quantità di luce ma occorre specificare la direzione ad essa associata. Per permettere i necessari confronti viene “normalizzata” per 1000 lumen. L'unità di misura è la candela (cd).

Flusso luminoso (Φ): è la grandezza che quantifica la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa o, come in questo caso, da un apparecchio, nell'unità di tempo. L'unità di misura è il lumen (lm).

Efficienza Luminosa (η): è la grandezza che descrive il rapporto tra il flusso luminoso emesso nello spazio e la potenza che l'alimenta. Si misura in lumen/Watt. E' la misura del rendimento energetico, quindi maggiore è il rapporto, tanta più luce è prodotta rispetto all'energia consumata.

Luminanza (cd/m^2): indica il rapporto tra l'intensità luminosa emessa da una sorgente verso una superficie perpendicolare alla direzione del flusso luminoso e l'area della superficie stessa.

Luminanza Media Mantenuta della superficie da illuminare(cd/m^2): è il limite minimo del valore medio di luminanza nelle peggiori condizioni dell'impianto (invecchiamento lampade e/o sporcizia delle stesse).

Illuminamento (Lux): definisce il flusso luminoso che illumina una superficie di 1 m². In pratica uno stesso flusso luminoso produce un diverso illuminamento a seconda della grandezza della superficie che illumina.

Indice di Resa cromatica (IRC): è la grandezza che esprime la capacità di riprodurre in modo naturale i colori degli oggetti illuminati. Si esprime con un numero indicato come Ra= (1÷100) dove una Ra= 50÷70 è considerata “buona”, Ra= 85 ÷100 considerata “ottima”.

Inquinamento Luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

Inquinamento Ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

Installatore: tecnico abilitato alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, regolarmente iscritto presso gli elenchi della Camera di Commercio;

Progettista: tecnico abilitato alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica, per lo specifico settore, regolarmente iscritto ad apposito Ordine o Collegio Provinciale.

Art. 2. (RIFERIMENTI LEGISLATIVI)

Legge 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

D.lgs. 81/2008: Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori;

Norme CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica - Linee in cavo;

Norme CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1;

Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

Norme UNI EN 40: Pali per illuminazione;

Norma UNI 10819: Inquinamento luminoso;

Norma UNI 11248: Illuminazione stradale – Selezione categorie illuminotecniche;

Norma UNI EN 13201-2: Illuminazione stradale – Parte 2 Requisiti Prestazionali;

Legge Regione Liguria 22/2007: Norme in materia di energia;

Regolamento Regione Liguria 5/2009: Contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 (Norme in materia di energia);

Tabelle di unificazione UNEL.**Art. 3.** (OBIETTIVI)

Il presente Regolamento Comunale relativo all'illuminazione è realizzato in conformità alle normative regionali citate al precedente art. 2, e riguarda la regolamentazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblici e privati insistenti su territorio comunale, allo scopo di ottenere i seguenti obiettivi:

- Riduzione dell'inquinamento luminoso verso l'alto con utilizzo di apparecchi di tipo cut-off e riduzione dell'abbagliamento;
- Riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi installando sorgenti luminose a led o utilizzando sistemi per la riduzione programmata del flusso luminoso nelle ore notturne;

- Riduzione degli interventi di manutenzione sia grazie all'installazione di sorgenti a led che richiedono minori interventi manutentivi, sia grazie all'installazione di regolatori di flusso luminoso telegestiti che segnalino eventuali guasti o problematiche sugli impianti a loro sottesi;
- Miglioramento del servizio di illuminazione Pubblica, con maggior confort visivo;
- Linee guida per uniformare la progettazione degli impianti d'illuminazione esterna su tutto il territorio comunale.

Art. 4. (AMBITI DI APPLICAZIONE)

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti d'illuminazione di proprietà di soggetti pubblici e privati insistenti sul territorio comunale, fatta eccezione per gli impianti indicati agli art. 9 ed 11, per i quali valgono le disposizioni ivi indicate.

Tutti gli impianti oggetto del presente Regolamento devono essere conformi alle normative regionali sopra citate e devono essere dotati di:

- Progetto redatto da tecnico abilitato;
- Dichiarazione del Progettista;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione redatta dall'installatore al termine dei lavori.

Art. 5. (CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE)

Al fine di agevolare l'utenza, al presente Piano, è allegata un'apposita planimetria relativa a tutto il territorio comunale di Finale Ligure (tav C5D12 Z), con l'intero territorio comunale con evidenziate le zone che necessitano di impianti di illuminazione esterna classificate a seconda delle caratteristiche morfologiche dei centri abitati, dei nuclei storici, delle zone ordinarie e delle zone particolari quali gli impianti sportivi, i manufatti di pregio, i monumenti ecc....

In particolare sono state individuate le seguenti zone:

	ZONA URBANA E ORDINARIA
	ZONA STRADE EXTRAURBANE
	ZONA CENTRO STORICO
	ZONA PARTICOLARE
	MONUMENTI STORICI

Per tutte le aree non definite nella cartografia allegata, ovvero zone al momento scarsamente urbanizzate o non urbanizzate in base al P.U.C., il soggetto attuatore può richiedere all'Ufficio Tecnico comunale l'inserimento della zona interessata e

l'integrazione del Piano Regolatore dell'Illuminazione in base a motivazioni di ordine di sicurezza, di previsione di urbanizzazione ecc.

Fermo restando quanto sopra tutte le aree non identificate nell'elaborato allegato devono essere prive di impianti di illuminazione con le seguenti eccezioni:

- Impianti di modesta entità ovvero impianti a servizio di abitazioni private con flusso luminoso complessivo dell'impianto di illuminazione esterna non superiore a 5000 lumen;
- Impianti destinati a protezione, sicurezza o a interventi di emergenza, impianti destinati alla sicurezza passiva dell'edificio se comandati dai sistemi di protezione o da rilevatori di presenza con durata di accensione limitata o infine se di modesta entità con riferimento al punto precedente.
- Impianti per manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà regolarmente autorizzate dal Comune;
- Impianti di luminarie natalizie e quelli installati in occasione di feste patronali;
- Impianti d'illuminazione di porti, fari costieri e impianti di segnalazione;
- Impianti d'illuminazione di carceri, strutture militari e civili di pubblica sicurezza.

Art. 6. (MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI)

Per ogni impianto d'illuminazione esterna, sia esso di proprietà pubblica o privata, il soggetto attuatore dovrà presentare al Comune di Finale Ligure idoneo progetto, redatto da tecnico abilitato di cui all'art. 1 del presente Regolamento, che presenti almeno i seguenti contenuti:

- Relazione tecnica di progetto contenente la descrizione degli impianti da realizzare, con indicate: le modalità di posa e la sezione dei conduttori, le caratteristiche di eventuali pali di sostegno, le caratteristiche degli apparecchi luminosi e le modalità di rispetto della normativa regionale in merito alla riduzione dei consumi e alla riduzione dell'inquinamento luminoso;
- Verifica illuminotecnica dell'intervento con indicati: le caratteristiche dimensionali della strada, la classificazione della strada stessa ai sensi della Norma UNI 11248, i dati tecnici del corpo illuminate ed i risultati di calcolo relativi all'illuminamento medio ed all'uniformità dell'illuminazione.
- Elaborato grafico relativo alla disposizione planimetrica dei punti luce con indicata la posizione degli stessi, la potenza e la tipologia della lampada, le modalità di posa dei cavi, il percorso delle eventuali tubazioni interrato con relativa dimensione e le caratteristiche dei conduttori.
- Elaborato grafico di dettaglio indicante lo schema del quadro elettrico, comprensivo di tutte le protezioni necessarie, il relativo layout con indicate le dimensioni e infine, se presente, l'ingombro del contenitore stradale.
- Elaborato grafico di dettaglio indicante i particolari costruttivi dell'impianto d'illuminazione anch'esso completo delle caratteristiche dimensionali.

Il progetto, articolato secondo quanto sopra esposto, dovrà essere presentato allegando la dichiarazione di conformità del progetto di cui all'art. 7.

Il rispetto del presente Piano Regolatore dovrà essere inserito nella modulistica necessaria ad ottenere il rilascio del titolo edilizio e in quella della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il progetto dell'illuminazione deve essere presentato prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori l'installatore rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione secondo lo schema dell'art.8

Art. 7. (DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PROGETTO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA LEGGE REGIONALE N° 22/07 ED AL REG. REG. 5/2009

Il sottoscritto _____ titolare dello studio di progettazione _____ con sede in via _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____ tel. _____ fax _____ e-mail: _____ iscritto all'Ordine/Collegio: _____ della Provincia di _____ al n° _____ Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria): _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Liguria n. 22 del 29/05/07 "Norme in materia di energia – Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", ed al Regolamento Regionale n. 5 del 15/09/2009 "Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 29/05/2007 n. 22.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di progetto;
- verifica Illuminotecnica;
- scheda tecnica dell'apparecchio utilizzato;
- n. _____ elaborati grafici di dettaglio;
- altro _____

Data

Il Progettista

.....
(Timbro e firma)

Art. 8. (DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLATORE)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO AL PROGETTO E AL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA D) DELLA
LEGGE REGIONALE n. 22 /2007.

Il sottoscritto _____
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
_____operante nel settore
_____con sede in via
_____n. _____ comune _____
(prov. _____) tel. _____ part. IVA

iscritta nel registro delle ditte della C.C.I.A.A. di _____ (R.D. 20/09/1934,
n. 2011) al n. ____

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane di
_____ (legge 08/08/1985, n. 443) al n. _____

esecutrice dell'impianto di illuminazione esterna (descrizione schematica) presso:

inteso come:

- nuovo impianto;
 trasformazione o modifica;
 ampliamento;
 altro _____

Commissionato da _____,
con sede in Comune di _____ (prov. _____)
destinato a:

- illuminazione pubblica; illuminazione aree sportive;
 illuminazione aree ad uso residenziale, illuminazione artistico-monumentale
 illuminazione aree ad uso commerciale ed industriale insegne pubblicitarie
 altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo
conforme al progetto, alla regola d'arte e a quanto disposto dalla legge regionale
29 maggio 2007, n.22 e del suo regolamento di attuazione, tenuto conto delle
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto da _____;
 seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego:

 installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di
installazione;
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo,
avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:

- progetto;
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

_____, li _____

IL DICHIARANTE

(Timbro e Firma)

Art. 9. (ESCLUSIONI)

Per quanto riguarda le esclusioni del presente Regolamento si rimanda a quanto specificato nella normativa regionale; in particolare occorre fare distinzione tra gli impianti e le sorgenti luminose ai quali non si applicano gli obblighi e le limitazioni del Regolamento Regionale n. 5/2009 e gli impianti definiti di modesta entità, ai quali si applicano gli obblighi e le limitazioni del Regolamento Regionale n. 5/2009, ma che non necessitano di progetto redatto da professionista abilitato.

In particolare gli impianti per i quali non si applicano i requisiti tecnici, i divieti, gli obblighi e le limitazioni del Regolamento Regionale 05/09 alle sorgenti luminose ed agli impianti sono di seguito elencati:

- a) tutte le sorgenti luminose internalizzate non inquinanti già schermate, quali quelle poste in porticati, logge, gallerie e strutture che per il loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto;
- b) tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte, non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen ciascuna, quali, ad esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi di illuminazione a LED che rientrano nei suddetti limiti;
- c) le sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non installazioni fisse e che vengono spente entro le ore 20 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22 del periodo di ora legale quali i proiettori ad alogeni e le lampadine a fluorescenza comandati da un sensore di presenza;
- d) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà regolarmente autorizzate dal Comune, purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;
- e) gli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- f) le luminarie natalizie e per le feste patronali secondo i tempi massimi stabiliti dal regolamento comunale;
- g) fari costieri, porti, aeroporti limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea;
- h) gli impianti di illuminazione di carceri e strutture militari e civili di pubblica sicurezza;

- i) gli impianti temporanei destinati ad impieghi di sicurezza o di interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva degli edifici se di modesta entità.

In merito agli impianti per i quali si applicano gli obblighi e le limitazioni del Regolamento Regionale n. 5/2009, ma che risultano definiti di modesta entità, non risulta necessario il progetto redatto da professionista abilitato, ma solamente la dichiarazione di conformità dell'installatore redatta al termine dei lavori.

Vengono definiti impianti di modesta entità ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2009, i seguenti impianti:

- a) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con numero di corpi inferiore a cinque;
- b) quelli relativi ad impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 5000 lumen;
- c) le insegne pubblicitarie di esercizio con superficie non superiore a 6 m², installate con flusso luminoso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto all'art.11".

Art. 10. (DEROGHE)

Riferimento: Legge Regione Liguria 22/2007 e Regolamento Regione Liguria 5/2009 articolo 11 "Impianti Particolari" per i quali valgono le specifiche in seguito indicate. L'amministrazione intende inserire come zone in deroga per motivi storico architettonici tutti i centri storici della città, quali Finalborgo, il centro di Final Pia, il Centro di Final Marina e Varigotti, corrispondenti alle zone gialle della tavola di zonizzazione C5D12-Z.

In tali zone restano validi tutti i dettami della normativa regionale in merito al risparmio energetico, ovvero: riduzione del flusso luminoso o installazione di sorgenti a led.

Vengono però derogati gli aspetti legati all'inquinamento luminoso; infatti nelle zone indicate come di interesse storico artistico possono essere utilizzati apparecchi luminosi, del tipo a lanterna con emissione del flusso luminoso anche non completamente verso il basso e con vetro di protezione non di tipo piatto.

Tale scelta risulta necessaria per non snaturare un sistema di illuminazione tendente all'antico, che con l'utilizzo delle lampade a lanterna e/o con di vetri piani verrebbe meno.

Pertanto solo in tali zone continueranno ad essere ammesse lanterne ed apparecchi per illuminazione di tipo artistico, che dovranno comunque essere precedentemente approvati dagli Uffici Comunali competenti.

In particolari casi di pubblica sicurezza potrà essere derogato l'aspetto di riduzione del flusso luminoso, lo spegnimento e/o l'adozione di tipologie di sistemi di illuminazione differenti da quelli indicati nel presente Piano a condizione che ciò sia indicato con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 11. (IMPIANTI PARTICOLARI)

Vengono considerati impianti in zone particolari, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2009, i seguenti:

a. Luoghi extraurbani e grandi aree

Il Regolamento Regionale 5/09, all'art.7 recita: *“Ove sia necessaria l'illuminazione di luoghi extraurbani e di grandi aree essa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza energetica.*

In particolare:

- a) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione;*
- b) il fattore di utilizzazione dell'impianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0,35 nel rispetto della reale superficie da illuminare;*
- c) l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali”.*

In particolare sul territorio comunale viene evidenziata come grande area extraurbana la zona industriale verso Calice Ligure, dove tutti gli impianti di illuminazione da realizzarsi dovranno rispettare quanto sopra indicato.

b. Impianti sportivi

Il Regolamento Regionale 5/09, all'art.8 recita: *“L'illuminazione per gli impianti sportivi è adottata a seconda delle caratteristiche dell'impianto.*

In particolare:

- a) l'illuminazione deve essere garantita con l'impiego di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il fattore di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0,45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme nazionali ed europee di settore;*
- b) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione dell'illuminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle diverse tipologie di attività e comunque limitatamente ai periodi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse;*
- c) gli impianti sportivi di piccole e medie dimensioni sino a 5000 spettatori, devono essere dotati di proiettori di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da evitare la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve superare le 0,49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti;*
- d) per gli impianti sportivi di grande dimensione, progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce*

verso il cielo e al di fuori delle aree dedicate all'attività anche mediante l'uso di specifiche schermature.

Il coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore al valore di 0,45

d) è in ogni caso richiesto lo spegnimento degli impianti di illuminazione ad ultimazione dell'attività sportiva".

e) il fattore di utilizzazione dell'impianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0,35 nel rispetto della reale superficie da illuminare;

f) l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali".

In particolare sul territorio comunale, nell'apposita cartografia allegata, vengono evidenziati gli impianti sportivi, che dovranno corrispondere a quanto sopra indicato.

In particolare gli impianti sportivi che ricadono nel presente punto risultano essere:

- Campo sportivo Comunale Via Bruneghi
- Campo sportivo Viola, strada per Gorra
- Campo sportivo di Gorra

c. Fasci di luce

Il Regolamento Regionale 5/09, all' art.9 recita:

- 1. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano esse per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.*
- 2. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano esse per mero scopo pubblicitario o voluttuario.*

Non saranno pertanto ammessi sistemi d'illuminazione rispondenti a sopra descritto, eccezion fatta per proiezioni "tipo maxischermo" anche su facciate di edifici, in occasione di particolari eventi, che potranno però essere realizzate solamente su incarico del Comune di Finale Ligure o comunque autorizzati dall'Ente stesso.

d. Monumenti ed edifici

Il Regolamento Regionale 5/09, all' art.10 recita:

- 1. L'illuminazione di monumenti ed edifici, fatte salve le indicazioni generali di cui all'art.5, deve essere, preferibilmente di tipo radente, dall'alto verso il basso.*

2. *Solo nei casi di conclamata impossibilità e per edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio anche mediante l'uso di specifiche schermature fisse.
Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale; la luminanza media deve essere mantenuta non superiore a 1 cd/m² sulla superficie dei medesimi ed avere un massimo di 10 lux ad un metro oltre la sagoma degli stessi.*
3. *I capannoni industriali possono essere illuminati privilegiando le lampade ad alta efficienza energetica con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza e limitando al minimo la dispersione al di fuori delle aree non funzionalmente interessate.*
4. *Per gli edifici in genere, privi di valore storico, possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi aventi scopo di illuminazione di sicurezza.
Per detti edifici si possono prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano, entro le ore 23 allo spegnimento parziale o alla diminuzione della potenza impiegata in misura non inferiore al 30%.*

Nelle aree evidenziate nella tavola C5D12-Z in colore rosso: monumenti storici o siti di pregio storico ed artistico l'illuminazione dei siti e/o dei manufatti sarà consentita anche dal basso verso l'alto a condizione di utilizzare sorgenti luminose ad alta efficienza, con schermature tali da evitare la dispersione del flusso luminoso nelle aree non necessarie, con sistemi di riduzione del flusso luminoso o sistemi di spegnimento temporizzato.

e. Insegne

Il Regolamento Regionale 5/09, all' art.11 recita:

1. *L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, nel rispetto dei criteri tecnici di cui all'art.5, comma 2, lett.a). Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.*
2. *Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni impianto.*
3. *Tutti i tipi di insegne luminose o illuminate, non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dell'esercizio.*

Per quanto riguarda le insegne verranno applicate in toto le specifiche sopra indicate; in particolare tutte le insegne esistenti che non sono conformi al presente regolamento dovranno essere spente alla chiusura dell'esercizio con termine massimo quello dell'articolo 11 comma e.3.

Art. 12. (CONTROLLI E SANZIONI)

I controlli in merito all'applicazione del presente regolamento verranno eseguiti dal Comune di Finale Ligure.

I controlli potranno essere svolti dai tecnici comunali stessi, oppure il Comune potrà avvalersi dei tecnici ARPAL, come indicato dalla L.r. 22/07, Art. 23, comma 5.

I controlli saranno del tutto casuali e di tipo a campione, effettuando misure di illuminamento con apposita strumentazione.

Il controllo da parte del Comune verrà articolato in due distinte parti ovvero:

1. VERIFICA DOCUMENTALE: controllo del progetto dell'impianto di illuminazione che sia corredato di tutte le specifiche indicate all'art. 6, controllo della dichiarazione di conformità redatta dall'installatore dell'impianto.
2. VERIFICA SUL POSTO: controllo della rispondenza tra il progetto consegnato in Comune e l'impianto realizzato in loco, unitamente a verifiche di tipo strumentale (verifica dell'illuminamento e dell'eventuale dispersione luminosa).

In merito alle sanzioni per chi non rispetta il presente regolamento e le disposizioni delle normative regionali in merito all'illuminazione pubblica, saranno quelle indicate dalla L.r. 22/07, Art. 33, commi 8-9.

In particolare chiunque realizza nuovi impianti d'illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III della L.R. 22/2007 è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

Le sanzioni sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

Art. 13. (ENTRATA IN VIGORE)

L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà a partire dalla data stabilita in sede di delibera comunale.

Successivamente a tale data tutti i nuovi impianti e gli interventi su impianti esistenti dovranno essere realizzati secondo le modalità indicate nel presente piano ed essere comunicati al Comune di Finale Ligure.